

## UNA LEGGE REGIONALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE

*Legge Regione Lazio del 20.1.2005 n. 9 - Commento e riflessioni*

La legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, 7.3.1986 n. 65, all'art. 6 demanda potestà alle regioni affinché emanino normative generali per uniformare tale servizio nel loro territorio, in particolare circa la sua istituzione, il promuoverne forme associative tra comuni, il formare e aggiornare il personale addetto, il determinare le caratteristiche delle uniformi e dei mezzi.

In verità la Regione Lazio con la legge 24.2.1990 n. 20 era già intervenuta sulla “*disciplina delle funzioni di polizia locale*”, ottemperando alla legge-quadro, ma di recente, dietro la spinta di alcune associazioni di categoria e quella della modifica costituzionale, che va sotto il nome di *devolution*, tuttora in discussione in Parlamento, ha ritenuto rivederla completamente con una nuova legge, la n. 9 del 20.1.2005.

La legge in questione ribadisce i fini già detti e demandati dalla legge-quadro, rimarcando quello di *programmare e finanziare interventi diretti a migliorare e potenziare il servizio*. All'art. 3 precisa le funzioni e i compiti della p.l. che vanno dalla prevenzione e repressione dei reati ad altre iniziative di servizio d'ordine, di prestazione di soccorso quando se ne presenti il bisogno, ivi compreso durante le calamità naturali; cose tutte note e praticate già. Quelle forse meno conosciute (e meno praticate) qui esplicitate sono le funzioni di *polizia tributaria con riferimento ad attività ispettive e di vigilanza sulle disposizioni relative ai tributi locali* e sulle imposte sui redditi. Secondo l'art. 5 della legge 65/1986 ribadisce che *gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale possono portare, senza licenza ed anche fuori dell'orario di servizio, le armi e gli strumenti di autotutela*.

La legge, però, assume nuova personalità nei capitoli II *Organismi e struttura della Regione*, III *Iniziativa della Regione*, IV *Ordinamento della Polizia Locale*, V *Formazione del personale*, VI *Disposizioni finali*, dagli artt. 4 al 26.

Tra gli organismi creati vi è la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata composta da 20 personalità politiche ai massimi livelli istituzionali, cui si aggiungono altrettanti alti funzionari ai massimi gradi di responsabilità burocratica; poi si crea la “Struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche della sicurezza”, un organo di natura burocratica, permanente, che coordina e supporta quanto deriva da questa legge; infine viene istituito il “Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale” composto da persone di comprovata esperienza nella materia.

Dall'art. 7 all'art. 11 la legge precisa le iniziative di cui si fa carico la Regione Lazio per conseguire i suoi fini istituzionali riguardo alla polizia locale: promozione della collaborazione tra istituzioni, tra forze di polizia, per collegare, coordinare e migliorare i servizi.

Naturalmente la Regione, se vuole mantenere questi poteri sulle polizie locali, non può esimersi dal finanziarne l'attività, come per le attrezzature, le sale operative o l'istituzione stessa del *vigile di quartiere*. Promuove anche la gestione associata dei servizi e dei corpi *per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio*. La nostra attenzione poi si ferma su nuovi e interessanti impegni presi in questa legge dalla Regione: la riserva di quote di edilizia residenziale, il monitoraggio delle malattie professionali per gli addetti, nonché l'istituzione della giornata regionale della polizia locale del Lazio e di corsi di *educazione alla legalità* inseriti nei programmi di educazione civile e sociale delle scuole di primo e secondo grado (artt. 9, 10, 11).

Al capo IV, circa l'Ordinamento, non si dice gran che di nuovo, anche perché va a dettare norme su cose che esistono e vivono da prima di questo legislatore; importante è la sottolineatura che il comando della p.l. può essere assunto solo da personale facente - o che entra a far parte - dell'istituzione, in altre parole non può essere un assessore, né un direttore di un altro servizio... L'art. 13 distingue le funzioni del comandante e del sindaco; all'art. 14 si annotano le classificazioni del personale addetto: una curiosità per i nostri tempi è il ritorno all'articolazione gerarchica in ufficiali, sottufficiali e agenti, denominazioni di origine militare che si riteneva superata. Con l'art. 15 la legge regola e uniforma le caratteristiche dei mezzi, delle divise, dei distintivi di grado, degli strumenti di autotutela, l'organizzazione dei corsi di addestramento, della modulistica: c'è spazio per la salvaguardia della tradizione e l'identità della p.m. della Capitale d'Italia.

Capo V: Formazione del personale. La Regione assicura la fondazione di una scuola permanente sia di formazione per chi vuole accedere dall'esterno ai ruoli della p.l., sia per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti. La scuola, centralizzata, *assume la forma dell'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato*. Il fatto è assai originale. Da esso nasce un bene comune tra gli enti che faranno parte dell'associazione e di cui se ne prevedono impieghi e sviluppi interessanti. Per esempio dettaglia il lavoro dei corsi di formazione (per soggetti esterni che si vogliono preparare a concorsi), di qualificazione e di aggiornamento; prevede un Comitato didattico scientifico costituito ad elaborare programmi per la scuola; tratta di convenzioni con le altre scuole di polizia locale, di patenti di servizio, di diplomi universitari rilasciati dalle università esistenti nel territorio per materie attinenti alla polizia locale, la sicurezza del territorio e la pianificazione delle risorse.

L'art. 22 delle Disposizioni Finali riveste particolare interesse e importanza: tratta del personale ausiliario. In futuro i cd ausiliari del traffico saranno soggetti al coordinamento tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del servizio di polizia locale, sperando che questo porti ad una pianificazione del controllo del territorio e conseguentemente della presenza di personale qualificato meglio distribuita.

### **Osservazioni**

Sono considerati Enti Locali i Comuni, le Province, le Regioni. I Comuni e le Province hanno una loro polizia, la Regione no. In questa legge si tratta di polizia locale regionale, cioè nuova ed unica, o si tratta tutta insieme di quella

municipale e provinciale già esistenti? Per la quasi totalità del dettato il legislatore pare pensi solo alla polizia municipale ed ogni tanto si ricordi che deve comprendere anche quella provinciale. Ma è solo all'art. 13 che più decisamente inserisce questo istituto, quando scrive "... *funzioni attinenti la gestione, al sindaco, al presidente della provincia...*", e poi dove "...*il comandante del corpo e il responsabile del servizio... sono responsabili esclusivamente verso il presidente della provincia, il sindaco...*". Ora la cosa non rende molto chiaro il tutto: la legge unifica la scuola, uniforma i mezzi, le divise, la modulistica, le funzioni e i compiti, addirittura le targhe dei veicoli; però il numero degli addetti viene stabilito in percentuale agli abitanti del comune, finanzia la spesa per le associazioni fra comuni... Allora, visto che il territorio di ogni provincia è occupato per intero da tanti comuni, gli agenti provinciali saranno il duplicato degli altri o la legge e la parola *locale* sono mal poste?